



Regione Lombardia

DECRETO N. 2633

Del 26/02/2021

Identificativo Atto n. 154

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA

Oggetto

SYNECOM S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI STEZZANO (BG) VIA CIRCONVALLAZIONE OVEST N. 24 - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 3 APRILE 2006, N.152, IMPIANTO INNOVATIVO FINALIZZATO AL RECUPERO (R13 E R5) DI ESAFLUORURO DI ZOLFO SITO IN COMUNE DI STEZZANO (BG) - VIA CIRCONVALLAZIONE OVEST N. 27.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VISTI:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- la d.g.r. 6 agosto 2002, n. 10161, “Approvazione degli schemi d’istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l’istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell’autorizzazione ambientale”;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
- la d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
- il d.d.g. 9 marzo 2005, n. 3588, “Approvazione della circolare di Precisazioni in merito all’applicazione della d.g.r. 19 Novembre 2004, n. 19461”;
- la d.g.r. 20 giugno 2014, n. 1990 avente per oggetto: “Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) [...]” ed in particolare l’art. 21 delle relative Norme Tecniche di Attuazione;
- il d.d.g. 25 agosto 2020, n. 9972 “Determinazioni in merito agli impianti innovativi e sperimentali di cui all’art. 17 comma 1 lettere C e C BIS) della l.r. 26/2003 – Aggiornamento e modifica del d.d.g. 13866/2009;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale” e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO CHE in data:

- 27/06/2018 (in atti reg. prot. n. T1.2018.0033322 del 03/07/2018) la ditta Synecom S.r.l., con sede legale ed operativa in Comune di Stezzano (BG), ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 208 del d. lgs. 152/06, per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di un impianto per il recupero di esafloruro di zolfo (SF₆), e contestualmente, istanza di assoggettamento a verifica di v.i.a. ex art. 19 del medesimo decreto;
- 12/07/2018 (in atti reg. T1.2018.0035012 del 12/07/2018) Regione ha comunicato che quanto presentato per la richiesta di autorizzazione risultava carente e richiedeva l’invio di una relazione tecnica più dettagliata così da consentire l’avvio del procedimento;

ATTESO CHE il procedimento amministrativo è stato avviato dalla Struttura Autorizzazioni Ambientali della Direzione Generale Ambiente e Clima, ai sensi dell’art. 7 della l. 241/90, con successiva nota in atti reg. prot n. T1.2018.0039149 del 06/08/2018;

PRESO ATTO degli esiti della conferenza dei servizi del 11/09/2018, conclusasi con la richiesta di integrazioni



Regione Lombardia

e di cui si riporta uno stralcio:

“Regione Lombardia: in relazione alla verifica di VIA presentata, comunica che al momento non sono pervenute osservazioni e che è stata avviata l'istruttoria. Richiama come, alla luce della recente sentenza sull'End of Waste (n. 1229 del 28.02.2018, quarta sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato) non sia possibile al momento autorizzare l'operazione di recupero richiesta. Si trova pertanto nelle condizioni di sospendere il procedimento nell'attesa di acquisire la competenza necessaria per poter procedere con un tale tipo di autorizzazione. Si rende noto che Regione Lombardia, insieme ad altre Regioni, ha condiviso la richiesta al Ministero per procedere ad una modifica d'urgenza del Testo Unico Ambientale che attribuisce alle Autorità competenti la facoltà di riconoscimento dell'End of Waste sulle singole autorizzazioni.

Provincia di Bergamo: illustra il proprio parere. Chiede chiarimenti in merito all'interferenza dell'insediamento industriale con la fascia di rispetto di un vicino punto di prelievo di acqua ad uso potabile. Chiede che sia approfondita la possibile interferenza tra tale punto di prelievo e i dreni profondi proposti dalla Ditta, tanto più che non è prevista una separazione delle acque di prima pioggia. Chiede inoltre di fornire una planimetria che evidenzi l'ubicazione della fascia di rispetto del punto di prelievo di acqua ad uso potabile.

Synecom: evidenzia come non ci siano acque reflue di processo e che, anche ipotizzando una perdita di gas, l'SFS6 non si diluisce con l'acqua. Precisa che quella dei dreni profondi è un'ipotesi progettuale.

ATS Bergamo: chiede chiarimenti in merito alla tenuta molecolare dell'impianto. Fornirà parere sulla parte salute pubblica in merito alla verifica di VIA:

Synecom: il gas ricevuto come rifiuto potrebbe avere componenti con impatto olfattivo, anche se in concentrazioni molto basse. L'impianto rispetta i requisiti previsti per gli FGas, per cui è a tenuta molecolare con possibili piccoli rilasci solo nel momento di disaccoppiamento delle bombole dall'impianto. Sono installati sistemi di snifferraggio per la sicurezza degli operatori, consistenti in centraline di monitoraggio presenti in ogni sezione del capannone. Sono previsti tre livelli di allarme in funzione della gravità della perdita di gas rilevata. Pur essendo un gas inerte, più pesante dell'aria, tende ad accumularsi in basso e potrebbe saturare l'atmosfera interna del capannone.

L'impianto è concepito per il rispetto delle norme CEI ed è registrato nella sezione Fgas della Camera di Commercio di Milano per poter operare con questo gas di sintesi, molto stabile ed a elevato potenziale di effetto serra, (attualmente viene eliminato bruciandolo a temperature di diverse migliaia di gradi, al fine di minimizzare le emissioni residue di SF6).

Considerato che le centrali elettriche e gli acceleratori di particelle hanno una vita utile media di 50/60 anni, sono ora in fase di dismissione i primi impianti realizzati a partire dagli anni '50 che utilizzavano tale tipo di gas. La Ditta illustra le caratteristiche di innovatività del processo messo a punto, unico esempio di rigenerazione operativo in Italia.

Il gas è utilizzato anche nella microelettronica, per cui oggi il gas riciclato non è sufficiente a coprire il fabbisogno e viene attualmente importato (in Europa è prodotto in un solo stabilimento in Germania, la maggior parte viene importato dai paesi extraeuropei). La quantità di scarto dipende da quanto il gas ricevuto è puro (può ad esempio essere miscelato con azoto, o possono esserci molecole estranee originate da una notevole esposizione al calore).



Regione Lombardia

Conclusioni: alla luce della soprarichiamata sentenza n. 1229 del 28.02.2018, risultano sospesi i procedimenti di verifica di VIA e di Autorizzazione ex art. 208. Nelle more del riavvio dei procedimenti, l'Azienda s'impegna a fornire la documentazione integrativa richiesta entro 30 giorni".

VISTA la richiesta di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d'impatto ambientale per il progetto di realizzazione di un impianto per la rigenerazione di gas esafluoruro di zolfo (SF₆) (rifiuti pericolosi e non pericolosi) ad opera della ditta SYNECOM SRL di Stezzano (BG), via Circonvallazione Ovest n. 27 depositata sull'applicativo "SILVIA" all'indirizzo web <https://www.silvia.servizirl.it>, in data 09/12/2019 (in atti regionali prot. n. T1.2019.0055194);

CONSIDERATO che, con nota in atti reg. T1.2020.0004794 del 28/01/2020, Regione comunicava alla Ditta Synecom s.r.l.:

- l'entrata in vigore della Legge 02 novembre 2019, n. 128 di conversione del D.L. n. 101/2019 (c.d. "crisi aziendali"), che modificando l'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006, dispone per le Autorità competenti la possibilità di autorizzare End of Waste "caso per caso", e, contestualmente comunicava la necessità di aggiornare alcune informazioni presenti nel progetto, visto il lungo tempo trascorso;
- di aver preso atto del deposito di nuova istanza ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/06, relativo alla verifica di VIA; contestualmente la Ditta ha inoltre presentato rinuncia all'istanza di verifica di VIA n. 2036/RL. Di conseguenza si accoglie la richiesta di estinzione del procedimento amministrativo VER2036-RL del 2018;

VISTO il d.d.s. n. 7846 del 02.07.2020 recante: "SYNECOM SRL - Procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale relativa alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto innovativo per l'attività di rigenerazione di gas esafluoruro di zolfo (SF₆) classificato rifiuto presso l'impianto sito in Comune di Stezzano (BG) – via Circonvallazione Ovest n. 27" che ne ha determinato l'esclusione;

VISTE le seguenti note in atti regionali prot.:

- T1.2020.15325 del 1 aprile 2020, di integrazione relativa alla "Relazione Tecnica per individuazione EOW", coerentemente a quanto indicato nelle Linee Guida SNPA 23/2020 per l'applicazione della disciplina EOW ai sensi dell'art. 184 ter del d.lgs. 152/06;
- T1.2020.0018919 del 06/05/2020 di ri-avvio del procedimento oggetto del presente provvedimento;
- T1.2020.21064 del 22.05.2020 di convocazione della conferenza dei servizi;

PRESO ATTO degli esiti della conferenza dei servizi del 03/06/2020, conclusasi con una richiesta di integrazioni e di cui si riporta uno stralcio:

"Regione Lombardia dichiara che è in corso di conclusione l'iter concernente la verifica di assoggettabilità alla VIA e che sarà a breve emanato il relativo decreto .

Il Proponente dichiara che il progetto è identico a quello depositato nel 2018, il cui procedimento è stato



Regione Lombardia

sospeso per le note vicende sull'EOW.

Viene data lettura del contributo tecnico fornito dalla Provincia di Bergamo, che si riassume con una richiesta di documentazione integrativa/chiarimenti, come sotto specificato:

Criteri localizzativi:

Con dgr 119 del 14.05.2018 sono stati approvati i contenuti della relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle aree idonee e a quelle non idonee alla Provincia di Bergamo. Si richiede alla Ditta di effettuare una ulteriore analisi della relazione tecnica depositata e, se necessario, integrarla secondo i requisiti della dgr richiamata. Si richiede inoltre di allegare le tavole sulle quali verrà condotta la verifica della localizzazione dell'impianto.

Il certificato di presenza vincoli rilasciato dal Comune di Stezzano evidenzia che in parte l'impianto ricade all'interno di "Aree di salvaguardia delle opere di captazione di acqua destinata al consumo umano ad uso potabile mediante infrastrutture di pubblico interesse (art. 94 D.lgs. n.152/06, art. 42 L.R. 26/2003) e aree di salvaguardia opere di captazione delle acque minerali disciplinate dalla l.r. n. 44/80" a sud dell'insediamento. Si richiede quindi che nella planimetria richiesta sia evidenziata detta fascia, al fine di poter valutare se sussistano o meno elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione.

Riordino rete fognaria

Si chiede di approfondire la possibile interferenza tra il punto di prelievo di acqua ad uso potabile presente a sud dell'insediamento e la batteria di dreni profondi proposti per lo scarico nel sottosuolo delle acque meteoriche, considerato, anche, che non è prevista la separazione delle acque di prima pioggia. Si evidenzia che lo scarico delle acque provenienti dai pluviali deve essere separato dallo scarico delle acque provenienti dai piazzali.

Cessazione della qualifica di rifiuto

Si richiede l'individuazione (dimensioni) del lotto rigenerato a seguito dell'operazione di recupero R5 e di predisporre il modello della "Dichiarazione di conformità" del prodotto ottenuto.

Altri aspetti

Si chiede alla ditta di fornire un riscontro:

- in merito all'adeguamento dell'impianto, per quanto applicabile al caso specifico, a quanto riportato nella Circolare n. 1121 del 21.01.2019 con cui il Ministero dell'Ambiente ha adottato le nuove "Linee Guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
- in ordine agli adempimenti inerenti la prevenzione incendi.

Viene data lettura del contributo fornito dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo, che ritiene che l'impianto debba garantire lo smaltimento delle acque di prima pioggia ai sensi del r.r. 4/2006 e della l.r. 23/2006.

La richiesta di deroga ai sensi dell'art. 13 del r.r. 4/2006 per lo scarico dovrà essere avallata dalla Provincia di Bergamo; diversamente, qualora la Provincia di Bergamo non consentisse lo scarico della prima pioggia su suolo/sottosuolo, la società dovrà predisporre un progetto che preveda la separazione della prima pioggia da recapitare in fognatura e la seconda pioggia da recapitare su suolo/sottosuolo

La Ditta chiede celerità nella conclusione del procedimento in considerazione del fatto che la sospensione dovuta al blocco delle autorizzazioni degli EoW ha comportato l'installazione di due impianti in Europa con le medesime finalità, con conseguenti perdite di quote di mercato importanti.



Regione Lombardia

Il Comune chiede rassicurazioni sul fatto che l'attività oggetto del presente procedimento non crei impatti negativi per la cittadinanza e chiede se Arpa rilevi delle criticità.

ARPA precisa di aver già fornito parere positivo prima della sospensione del procedimento e di non rilevare elementi di criticità.

La Ditta sottolinea il fatto che l'attività è esistente dal 2015, l'unica modifica è che il gas da rigenerare sia classificato come rifiuto.

Conclusioni.

Il Proponente si impegna a trasmettere le integrazioni richieste entro 15 gg dalla data odierna.

L'Autorità competente precisa che sarà predisposta a breve una bozza di Allegato Tecnico (AT) che sarà trasmessa a tutti i soggetti convocati all'odierna cds e si provvederà a richiedere agli Enti l'espressione del proprio parere. In funzione delle osservazioni emerse sull'AT e dei pareri pervenuti, si valuterà la necessità di un'ulteriore seduta di cds".

VISTE le integrazioni trasmesse in atti reg.li prot.:

- T1.2020.0025271 del 24/06/2020, relativa a quanto richiesto in sede di Conferenza dei Servizi;
- T1.2020.0029724 del 23/07/2020, successiva integrazione riguardante il Protocollo Gestione e Monitoraggio impianto rigenerazione SF6;

VISTA inoltre la trasmissione della bozza di Allegato Tecnico inviata in atti reg. T1.2020.32402 del 12.08.2020 al Proponente ed a tutti gli Enti territorialmente competenti, con richiesta di trasmissione parere entro 30 giorni;

CONSIDERATI:

- il contributo tecnico di ARPA Dipartimento di Bergamo, pervenuto in atti reg. T1.2020.35659 del 14.09.20, che riporta alcune osservazioni, che vengono puntualmente recepite;
- il parere della Provincia di Bergamo, acquisito in atti reg. T1.2020.36807 del 18.09.2020, che evidenzia la necessità di ulteriori integrazioni riguardanti, in particolare, la richiesta di deroga ai sensi dell'art. 13 del r.r. 4/2006 per lo scarico, che deve essere necessariamente avallata dalla Provincia di Bergamo;

RICHIAMATA la nota regionale inviata alla Ditta in atti reg. T1.2020.0041686 del 02/10/2020 di trasmissione dei pareri dell'Amministrazione Provinciale di Bergamo e di ARPA, con richiesta di deposito di quanto evidenziato dalla Provincia in merito alla deroga dell'art. 13 del r.r. 4/2006;

VISTI:

- il parere di ATS Bergamo, pervenuto in atti reg. T1.2020.44031 del 12.10.2020, in cui "non si rilevano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla ditta Synecom srl. Si ritengono inoltre adeguate le prescrizioni proposte nella bozza di Allegato tecnico finalizzate alla tutela della salute pubblica e degli addetti alle lavorazioni";
- la nota del Comune di Stezzano, pervenuta in atti reg. T1.2020.44151 del 12.10.2020, che riporta



Regione Lombardia

un'unica osservazione alla bozza di Allegato Tecnico, che viene recepita;

VISTA l'integrazione pervenuta dalla Ditta (in atti reg. T1.2020.59328 del 10.12.2020) relativa all'invarianza idraulica e che non è stata ritenuta congrua dagli uffici provinciali preposti;

VISTA quindi l'ulteriore integrazione, pervenuta in atti reg. T1.2020.61492 del 17.12.2020, a corredo di quanto richiesto;

RICHIAMATO il parere favorevole della Provincia di Bergamo, in atti reg. T1.2020.63593 del 23.12.2020, ed il nulla osta alla deroga al r.r. 4/2006, con prescrizioni che si acquisiscono in Allegato Tecnico;

VISTA infine la planimetria aggiornata acquisita in atti reg. T1.2020.63755 del 24.12.2020;

PRESO ATTO che le modalità di recupero, la tipologia ed i quantitativi di rifiuti trattati sono riportati nell'allegato A (Allegato Tecnico), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO pertanto di poter autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del d. lgs. 152/06, la Ditta Synecom s.r.l. per l'esercizio dell'impianto innovativo finalizzato al recupero (R13, R5) di esafluoruro di zolfo, sito in Comune di Stezzano (BG) – via Circonvallazione Ovest n. 27;

DATO ATTO che, rispetto al termine di 150 giorni previsto dal D. lgs 152/06, il presente provvedimento ha richiesto un termine effettivo di 192 giorni a far luogo dal riavvio dell'istanza, detratti i giorni di sospensione dei termini per la trasmissione delle integrazioni da parte della ditta e l'acquisizione del parere obbligatorio della Provincia in relazione alla deroga al r.r. 4/2006;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 4 comma 1, della l.r. 17/2014;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento concorre all'obiettivo Ter 09.03.203 "Sviluppo dell'economia circolare per ridurre la produzione di rifiuti";

DECRETA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. 3 aprile 2006, n.152, la ditta Synecom S.R.L., con sede legale in Comune di Stezzano (BG), Via Circonvallazione Ovest n. 24 – per l'esercizio dell'impianto innovativo finalizzato al recupero (R13, R5) di esafluoruro di zolfo, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico, nonché secondo le planimetrie predisposte in conformità alla d.g.r. 4174/20, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. 152/06, l'autorizzazione ha durata di dieci anni dalla data di approvazione del presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi del comma 13, art. 208, del D. lgs. 152/06, ovvero a modifica ai sensi del comma 12, art. 208, del medesimo decreto ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 197 del D. lgs. 152/06, dalla Provincia di Bergamo, che può avvalersi del dipartimento A.R.P.A. Competente per territorio, cui spetta in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente atto;
5. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative,



Regione Lombardia

nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non espressamente indicato nel presente atto;

6. di determinare in €21.548,64 l'ammontare totale della fideiussione che la ditta deve prestare a favore di Regione Lombardia relativamente alle operazioni di seguito riportate:

Operazione	Tipo rifiuti	Quantità	Importo
R13	Non pericolosi / pericolosi	10 m ³	3.532,56*
D15	Non pericolosi / pericolosi	300 t/anno	21.195,38
TOTALE			24.727,94
TOTALE con riduzione per recupero entro 6 mesi			21.548,64

*: importo ridotto al 10% per avvio a recupero entro 6 mesi.

La fideiussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. 19461/04; la durata di tale fideiussione dovrà essere di almeno 2 anni e la mancata presentazione entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comportano la revoca del provvedimento stesso, come previsto dalla d.g.r. sopra citata;

7. di dare atto che l'autorizzazione diverrà efficace dall'accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto precedente ;
8. di disporre che il presente atto sia comunicato via posta elettronica certificata a Synecom s.r.l. al Comune di Stezzano, alla Provincia di Bergamo, ad ARPA Dipartimento di Bergamo, ad ATS Bergamo;
9. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURL ad esclusione dell'allegato tecnico, che sarà pubblicato sul portale web di Direzione, nella sezione Rifiuti;
10. di rendere noto che avverso il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia, secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. della parte dispositiva del presente atto; è altresì ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione

IL DIRIGENTE

ANNAMARIA RIBAUDO